

Allegato 1

Modalità e criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti

Ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i soggetti devono possedere i requisiti previsti dall'allegato H, punto 7.1 e punto 7.2, al d.lgs. 105/2015;
- non potranno essere inseriti nell'elenco, o l'iscrizione verrà revocata, nel caso di coloro che non siano in servizio presso uno degli enti di cui all'allegato H, punto 7.1. È obbligo dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco comunicare qualsiasi variazione delle loro condizioni che possa comportare la impossibilità di mantenere l'inserimento nell'elenco (quale collocazione in quiescenza, trasferimento ad altro ente, etc.)

L'inserimento nell'elenco avviene a seguito di manifestazione di interesse corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato H, punto 7.1 e punto 7.2, al d.lgs. 105 2015 e delle condizioni di cui sopra. Le informazioni contenute nella manifestazione di interesse sono dichiarate e sottoscritte nelle forme del DPR 445/2000 con esplicita dichiarazione relativa alla consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. È facoltà degli uffici richiedere integrazioni e chiarimenti rispetto alla dichiarazione presentata. La finestra temporale entro la quale può essere manifestato l'interesse all'inserimento nell'elenco è definita nel Comunicato regionale che invita a manifestare interesse e di norma non è inferiore a 60 giorni né superiore a 120 giorni. La modulistica da utilizzare per la manifestazione di interesse ed i riferimenti cui trasmettere il modulo compilato saranno oggetto di successivo atto del Dirigente competente.

L'elenco costituito a seguito della manifestazione di interesse ha validità di tre anni successivi all'anno nel quale è stata pubblicato il Comunicato regionale di invito a manifestare l'interesse.

La cancellazione dall'elenco potrà essere disposta d'ufficio da Regione in caso di revoca o in caso di espressa richiesta da parte del soggetto interessato.

Allegato 2**Modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti**

Le modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024, ai fini dell'inserimento nella commissione ispettiva di cui al comma 5 dell'articolo medesimo, devono assicurare professionalità, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.

La professionalità è già di per sé garantita dall'appartenenza all'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/2024, in quanto il vaglio dei requisiti richiesti ai sensi del d.lgs. 105/2015, è stato effettuato all'atto dell'inserimento nell'elenco.

Al fine di assicurare imparzialità e trasparenza ed evitare di favorire alcuni appartenenti all'elenco a discapito di altri, il meccanismo di selezione dall'elenco dovrà basarsi su una estrazione casuale cui parteciperanno tutti gli iscritti nell'elenco che siano in condizioni di parità rispetto a numero di incarichi ricevuti fino al momento della effettuazione della selezione.

Dettagli operativi sulla modalità della effettuazione della estrazione saranno definiti con provvedimento del dirigente competente che garantirà anche la trasparenza ed il diritto di accesso degli interessati.

Allegato 3

Modalità di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti costituite ai sensi articolo 4, comma 5, della legge regionale 21/2024

Associazione ispettore-stabilimento

L'associazione del nominativo estratto, secondo quanto definito all'allegato 2, dall'elenco costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024, allo specifico stabilimento deve avvenire, nel rispetto dell'assenza di conflitto di interesse, mediante estrazione casuale. Si procederà quindi ad interpellare prima di procedere alla associazione, essendo noto l'elenco degli stabilimenti da ispezionare e l'elenco dei nominativi estratti secondo l'allegato 2, a richiedere a ciascuno dei soggetti presenti nell'elenco dei nominativi estratti se sussistano conflitti di interesse rispetto a qualcuno degli stabilimenti dell'elenco da ispezionare, in modo da tenerne conto nella procedura di associazione ispettore-stabilimento.

Qualora si ritenesse di costituire una commissione di tre componenti effettivi per uno stabilimento dell'elenco degli stabilimenti per i quali è possibile costituire una commissione con tale composizione, per il motivo della necessità di presidiare una specifica professionalità, l'estrazione casuale di cui all'allegato 2, verrà fatta tra i componenti in possesso della professionalità in questione, quale definita dall'appartenenza a specifico ente, ed il soggetto individuato verrà inserito come terzo componente effettivo della commissione una volta assegnati i primi due.

Dettagli operativi della procedura di associazione ispettore-stabilimento saranno definiti con provvedimento del dirigente competente che garantirà anche la trasparenza ed il diritto di accesso degli interessati.

Conferimento dell'incarico nella specifica commissione

Ai fini del conferimento dell'incarico dovrà essere acquisita specifica dichiarazione sottoscritta dal candidato ispettore di assenza di conflitto di interesse redatta nelle forme previste dal DPR445/2000 nonché tutte le autodichiarazioni e le certificazioni necessarie ai fini dell'attestazione dei requisiti richiesti e dell'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001.

L'incarico sottoscritto dal componente effettivo della commissione e dal dirigente competente di Regione Lombardia deve riportare e dare atto della idoneità del soggetto e deve, altresì, specificare che la modalità di erogazione del compenso verrà corrisposta in unica soluzione successivamente alla verifica, da parte del dirigente competente, della corretta trasmissione e della completezza del rapporto conclusivo di ispezione sottoscritto dal commissario.

Ulteriori dettagli operativi della procedura di conferimento dell'incarico saranno definiti con provvedimento del dirigente competente.